

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REVISORE UNICO

Verbale n. 17 del 11-12-2023

Oggetto: Parere accordo contratto collettivo decentrato integrativo anno 2023.

La sottoscritta Dott.ssa Casalis Silvia, Revisore Unico nominato con delibera n. 29 del 09 Settembre 2021

- Vista l'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato anno 2023 come da pre-intesa sottoscritta il 16 Novembre 2023;
- Vista la determinazione n. 118 del 17-10-2023 relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 con i relativi prospetti;

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3, del contratto CCNL del 01-04-1999 per i dipendenti delle autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22-01-2004 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto."*;

- che l'art. 40 comma 3 quinquies del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi e in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza*

imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;

- che l’art. 40 comma 3-sexties del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1.”;

Inoltre l’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.”;

CONSIDERATO

che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità tecnica rispetto alle norme del CCNL;

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale e pertanto valutata positivamente la compatibilità economica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’ipotesi di contratto integrativo decentrato come da pre-intesa del 16-11-2023.

Torino, lì 11-12-2023

Il Revisore
